



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 39 del 19/03/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 20 febbraio 2015, n. 61

Art.14 della l.r.37/85 - Proroga dell'autorizzazione della cava di Calcare già autorizzata, con Decreto n. 174/Min dell'8.02.1993 in località "Autigno" sulle particelle ex 153(ora 303) e 155 del foglio 62 e particelle 4 e ex70(ora 107 e 108) del foglio 63 di Brindisi di Ha 9.06.00. Ditta: S.E.I. (Sviluppo Edile ed Immobiliare) s.r.l., Sede Legale Via E.Leuzzi n.2 z.i. -72023 MESAGNE (BR).

Il giorno 20/02/2015, in Bari, presso la sede del Servizio Ecologia Viale delle Magnolie, 6/8 Z.I. Modugno (BA)

Il DIRIGENTE DELL'Ufficio  
Attività Estrattive

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98,;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;

VISTO il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. 9 set 2014, n. 1845 recante " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott2014 del direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela, la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTO l'Atto organizzativo, n. 371 del 17.11.2014, interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive con il quale Il Dirigente del Servizio Ecologia ha delegato le attività amministrative, tecniche, ispettive e di controllo all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. del 25.11.2014 n.2463 con la quale è stato soppresso il C.T.R.A.E.;

VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

VISTO il PRAE approvato con D.G.R. n. 580/2007 e succ. D.G.R. n. 445/2010

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 25.11.96, n. 624 e il D.Lgs. 81/2008;

VISTA la l.r. 10/2007, art.45, c. 2 e 3;

VISTO il D.L.vo. n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita Relazione in atti n. 15 del 16.02.2015 sottoscritta dal Funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

con il Decreto n. 174/Min del 04.07.1993, fino al 30.06.2013 furono autorizzate all'attività di cava i terreni in località "Autigno" ricadenti sulle particelle 153(ora 303) e 155 del foglio 62 e le particelle 4 e 70(ora 107 e 108) del foglio 63 del Comune di Brindisi estesi Ha 9.06.00;

con il Decreto del Dirigente n. 12 del 15.02.2000, fino al 31.12.2020 fu autorizzato l'Ampliamento della cava sui terreni identificati in Catasto dalle particelle 5-6 e 7 del foglio 63 di Brindisi di HA 4.30.60;

con istanza in data 18.07.2012 acquisita in data 12.09.2012 prot. 22954 il Sig. Mingolla Antonio Gianfranco, nato il 04.11.57 a Mesagne e ivi residente, legale rappresentante della S.E.I. s.r.l P.IVA 01308450749 chiedeva, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, la Proroga dell'Autorizzazione n. 174/MIn/93 per ulteriori anni 10 compreso i lavori di recupero e sistemazione finale ed ha allegato la documentazione necessaria;

in data 22.08.2012 prot. 21900 ad integrazione dei documenti già presentati con l'istanza la Ditta allegava una Perizia giurata, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, resa c/o la Sezione Distaccata di Martina Franca del Tribunale di Taranto in data 11.06.2012 con la quale si dichiarava che:

1. l'area non ricade, neanche parzialmente, nei siti della rete "Natura 2000" di cui alle direttive 92/43/CE(Siti di importanza Comunitaria - SIC e Zone di Conservazione Speciale - ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale - ZPS);
2. non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e Statali ex Legge 394/91;
3. non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, né come ambito esteso "A" né come ambito esteso "B";
4. l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica

- approvata con Delibera di G.R. n.445 del 23.02.2010 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 dell' 08.03.2010;
5. l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrale a pericolosità idraulica, geomorfologia e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI e che non è necessario acquisire il parere di conformità dell'Autorità di Bacino in quanto si configura nelle condizioni di cui alla Determina Dirigenziale n. 115/2010 ed in particolare in quanto il materiale da estrarre risulta con coefficiente di conducibilità idraulica  $k = 1 \times 10^{-3}$  m/sec;
  6. dispone ancora, alla data odierna di un giacimento da coltivare di mc. 1.275.000;
  7. Il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto al provvedimento autorizzativo del Decreto n. 174 dell'08.02.1993;
  8. per esaurire il giacimento residuo, di mc. 1.275.000, necessita di un periodo di tempo di 10 anni;
  9. Il Piano quotato allegato all'istanza di proroga è perfettamente corrispondente allo stato dei luoghi alla data del 07.06.2012.

In data 27.12.2013 n.90 la Provincia di Brindisi ha autorizzato la ditta S.E.I. S.r.l. per la durata di anni 15 a decorrere dalla data del rilascio alle emissioni delle polveri in atmosfera rivenienti dall'attività di cava Il provvedimento indica più specificatamente tutte le condizioni a cui la ditta deve attenersi; nella relazione sulla stabilità dei fronti, in data 07.05.2014 prot. 6559 viene affermato, nelle conclusioni, che in nessun punto della cava vi è alcun pericolo di franamento e/o caduta pietre che possono procurare danni ai lavoratori presenti e che l'altezza e la pendenza delle scarpate è tale da consentire sempre il disaggio con i mezzi in dotazione della ditta senza alcun pericolo per i lavoratori addetti.;

Considerato che:

il giacimento non è stato esaurito, come risulta dalla relazione allegata all'istanza di proroga e che la Ditta ha la necessità di completare i lavori di coltivazione non ultimati nei tempi previsti, sussistendo motivati interessi di produzione e di sviluppo economico, nonché il completamento dei lavori di recupero ambientale come da progetto approvato con il Decreto n. 174/Min/93;

l'area in Proroga è identificata in catasto con le p.lle ex153(ora 303) e 155 del foglio 62 e le particelle 4 e ex70(ora 107 e 108) del foglio 63 di Brindisi estesa complessivamente Ha 9.06.00 compreso le pertinenze, di cui interessata all'attività di cava HA 5.55.00;

i terreni, in disponibilità della Ditta fino alla fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione finale quando ritorneranno alle origini agricole;

il piano di coltivazione e di recupero ambientale originari già approvati dall'Ufficio Minerario con il Decreto n. 174 dell'08.02.1993 restano sostanzialmente immutati;

in generale l'attività di cava, ai sensi del Dec. Lgs. 117 del 30.5.2008, non produce rifiuti, ma tutto quanto estratto viene commercializzato od utilizzato ai fini del ripristino ambientale che sarà eseguito alla fine dei lavori di coltivazione come previsto dal piano di recupero approvato col Decreto n. 174/1993 e l'autorizzazione di ampliamento Decreto n. 12 del 15.02.2000;

l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art.12 della L.R. 37/85;

l'Esercente ha documentato il possesso delle capacità tecniche ed economiche;

la Ditta ha presentato in data 7.05.2014 prot. 6599 l'attestazione di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011. Ad integrazione la documentazione in data 19.09.14 prot. 13149 e che per quanto indicato in cava esistono le condizioni minime di sicurezza;

l'autorizzazione di Proroga del Decreto n. 174 del 1993 comprenderà il Decreto del Dirigente n. 12 del 2000 che autorizzava l'estrazione p.lle 5-6 e 7 del foglio 63 di Brindisi. Entrambe le autorizzazioni si raccorderanno in un unico piano di coltivazione e di sistemazione finale.

Propone, ai sensi dell'art.14 della l.r. 37/85, rilasciare alla ditta S.E.I. (Sviluppo Edile Immobiliare) s.r.l. la Proroga, fino al 28.02.2025 dell'autorizzazione n.174/Min dell'08.02.1993, nei termini di cui alla relazione n. 15 del 16.02.2015.

VERIFICA AI SENSI DEL D. L.gs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati;

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE Dell'Ufficio

Attività Estrattive

sulla base degli atti di ufficio e delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

alla ditta S.E.I. s.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Mingolla Antonio Gianfranco, con Sede Legale alla Via E.Leuzzi, 2 z.i.- 72023 MESAGNE (Br) - P.IVA 01308450749, è accordata la

PROROGA

ai sensi dell'art. 14 della L.R. n.37/85, dell'autorizzazione con Decreto n. 174/Min dell' 08.02.1993 al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di Calcare in località "Autigno" del Comune di Brindisi, sulle particelle ex 153(ora 303) e 155 del foglio 62 e le particelle 4 e ex 70(ora 107-108) del foglio 63, per una superficie di Ha 9.06.00 compreso le pertinenze. Il presente provvedimento comprende anche l'autorizzazione n. 12 del 15.02.2000 di Ampliamento, terreni identificati in Catasto dalle particelle 5-6 e 7 del foglio 63 di Brindisi di Ha 4.30.60. Di questo provvedimento è parte integrante una planimetria dell'intera area di cava che è delimitata da n. 8 pilastrini georeferenziati, dal n. 1 al n. 8 recanti l'anno di apposizione 2015.

1) di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dall'originario provvedimento autorizzativo n. 174 del 1993 dell'08.02.1993 nonché n.12 del 14.03.2000 che qui s'intendono integralmente recepiti salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento, in particolare:

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a. trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive ogni anno entro il 31 marzo, autocertificazione in cui devono essere riportati i volumi di materiale estratto in mc. durante l'anno solare precedente, unitamente all'attestazione del versamento del contributo dovuto, alla scheda statistica, al rilievo dello stato della cava, alla perizia giurata da parte del Tecnico che ha effettuato il rilievo della cava il tutto ai sensi della DGR n. 234/2013, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 dell'Ingegnere Capo;
- b. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n° 60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione di versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata al Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive di BARI - Pec: [surae.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:surae.regione@pec.rupar.puglia.it);
- c. deve condurre, i lavori di coltivazione in proroga della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto originario approvato con il provvedimento n. 174 del 1993;
- d. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive di Bari e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
- e. la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene e sicurezza sul lavoro ed eventuali disposizioni emanate dall'Autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:
- per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
  - prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 2 c.;
  - l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
  - qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Palazzo Pantaleo - Città Vecchia- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.lgs. 42/04;
- f. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale dell'intera area di cava pari a Ha 13.36.60 l'importo di € 280.000,00 (euro Duecentoottantamila/00) come garanzia finanziaria, che può essere resa sottoforma fidejussoria/assicurativa, di durata fino al 28.02.2027 per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Ditta in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- g. il presente provvedimento valido fino al 28.02.2025 e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- h. la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione

della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;

- è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;

k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, ecc. ecc.;

l. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, i Comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse.

m. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

n. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;

o. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

p. ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:

- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);

- deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

q. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia -Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

3) il provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

4) il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;

5) Il presente provvedimento:

6) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

7) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito regionale;

8) è immediatamente esecutivo;

9) sarà trasmesso in copia all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;

10) sarà trasmesso in copia al Dirigente del Servizio Ecologia;

11) sarà notificato in copia al Sig. Mingolla Antonio Gianfranco, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.E.I.(Sviluppo Edile Immobiliare) s.r.l. ed al Sig. Sindaco del Comune di BRINDISI;

12) il presente atto, composto da n° 8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons

---